



TRIBUNALE DI LATINA

Prima sezione civile

Il Tribunale di Latina, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Mariella Facchini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.02.2017 nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. **5654/2014**, vertente

TRA

CERQUA SILVIA (cod. fisc.: CRQSLV76B60H501R) e **ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA' DI RICERCA SCIENTIFICA** (cod. fisc.:97283890586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Ciampino, Viale del Lavoro n. 31, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gerardi, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

Ricorrenti

E

COMUNE DI SABAUDIA (cod. fisc.: 80004190593), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto n. 13, presso lo studio dell'avv. Federico Caldarini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- le ricorrenti, Silvia Cerqua – quale amministratore di sostegno del sig. Fabrizio Ghiro – e l' Associazione Luca Coscioni, hanno agito in giudizio nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. per sentir ordinare al Comune di Sabaudia, previo accertamento della discriminazione indiretta posta in essere dal convenuto nei confronti di Fabrizio Ghiro disabile, consistita nel mancato abbattimento delle barriere architettoniche che non gli consentono di accedere agli impianti balneari, la realizzazione entro tre mesi delle opere necessarie a garantire il diritto alla mobilità dei disabili attraverso la creazione : di idonea passerella che agevoli l'accesso alla spiaggia ; di appositi percorsi da posizionare sul bagnasciuga, con servizi igienici e spogliatoi; di percorsi perpendicolari alla battigia, dotati di idonei ausili tecnici che garantiscano ai disabili la possibilità di entrare in acqua. Le ricorrenti hanno altresì chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Ghiro in conseguenza

alla condotta discriminatoria, nella misura di €. 20.000,00 , nonché di quello subito dall'Associazione, nella misura di €.6.000,00;

- a sostegno della domanda queste sostengono che al sig. Fabrizio Ghiro, portatore di grave disabilità motoria perché affetto da *tetraparesi da sclerosi multipla* che lo costringe su una sedia a rotelle, viene impedito l'accesso alle spiagge ed al mare di Sabaudia, a causa dell'assenza di idonee passerelle ed attrezzature che garantiscano ai disabili un sicuro accesso, alla spiaggia ed al mare, e che vane sono state le reiterate richieste di ausilio fatte al Sindaco di Sabaudia il quale, pur impegnatosi pubblicamente, non ha però concretizzato alcun intervento;

- si è costituito in giudizio il Comune , che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, adducendo l'inesistenza di alcuna discriminazione indiretta nei confronti dei disabili i quali, invece, hanno facile e possibile accesso alle spiagge attraverso le passerelle installate su diverse strutture balneari del litorale sabauda;

- la causa è stata istruita con produzione documentale, con l'interrogatorio formale del ricorrente, con prova testimoniale e con l'espletamento di ctu.

Nel merito.

La domanda è fondata e merita accoglimento per le motivazioni che seguono:

- è incontestata e documentalmente provata la grave disabilità motoria del ricorrente Fabrizio Ghiro, affetto da *tetraparesi da sclerosi multipla* che lo costringe su una sedia a rotelle, patologia diagnosticatagli nel 1989 e confermata dalla ASL di Latina, che ne ha certificato l'invalidità totale con necessità di assistenza continua (doc.n.1 all. fascic. parte ricorrente);

- è altresì inconfutabile che il Comune di Sabaudia non sia dotato di passerelle che consentano l'accesso dei disabili dalla strada al litorale, né tantomeno di strutture mobili che garantiscano, a coloro che deambulano su carrozzella, la sosta sulla battigia e l'ingresso in acqua : dalla ctu espletata, immune da vizi logici, le cui conclusioni questo giudice condivide e fa proprie, è infatti emerso che le passerelle di accesso al mare, a servizio degli stabilimenti balneari , non sono fruibili dai disabili in carrozzella, perché non rispettano le specifiche norme vigenti in materia, quanto ai materiali ed alle tecniche di costruzione usati, quanto alla insufficiente larghezza, quanto all'inclinazione superiore a quella di norma . Alcune di esse sono sprovviste di corrimano a quota più bassa, altre sono " scalettate " ed altre a quote differenti. Nella analitica descrizione delle passerelle di cui sono dotati i cinque stabilimenti balneari esistenti sul litorale, oggetto di verifica da parte del CTU (Saporetti, Le Dune; Oasi di Kufra; Camping Sabaudia; Le Sirene) emerge un dato incontestabile : nessuna di esse garantisce il completo abbattimento delle barriere architettoniche e, quindi, la loro sicura fruibilità da parte delle persone disabili. Vi è da precisare che, nel corso delle operazioni peritali, pur in assenza del CTU, i rispettivi tecnici di parte hanno eseguito un sopralluogo presso lo stabilimento " Le Dune " che, in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe eseguito opere di adeguamento in favore dei disabili, non eliminando tuttavia le barriere architettoniche per l'accesso alla spiaggia, essendo risultata la superficie dell'ascensore insufficiente ad ospitare il disabile su carrozzella.

Al riguardo si rileva che il Comune di Sabaudia ha omesso qualunque attività di controllo sul rispetto delle norme a tutela dei disabili, pur



espressamente prescrivendo, al punto m) di ciascuna delle concessioni demaniali rilasciate agli stabilimenti balneari ed ai chioschi, che “ *la struttura debba assicurare il godimento, l’accessibilità e la visitabilità ai meno abili e debba altresì garantire l’installazione di almeno una cabina e di un locale igienico per i disabili*”.

Censurabile, pertanto, è la persistente condotta omissiva dell’Ente preposto alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni di legge.

Altrettanto negativa è l’analisi di conformità eseguita dal CTU sulle passerelle “ comunali “, alle quali “ *il meno abile è impossibilitato ad accedere* “.

Infine sono risultate assolutamente inesistenti le altre strutture mobili, necessarie al disabile per usufruire della battigia (percorsi *ad hoc*) e per entrare in acqua (sedia job).

Appaiono pertanto fondate le doglianze del Ghiro, vittima di discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006, da parte del Comune di Sabaudia che, omettendo l’ordine di abbattimento delle acclerate barriere architettoniche nei confronti delle strutture private ed omettendo l’abbattimento delle stesse barriere esistenti sulle passerelle comunali, impedisce di fatto al ricorrente e, in genere alle persone disabili, di godere, al pari dei soggetti normodotati, della spiaggia e del litorale, ponendoli in una estrema posizione di svantaggio.

Il Comune , peraltro, non ha dato prova del contrario, come era suo onere, in virtù del disposto di cui all’art. 28 del decreto legislativo 150/2011.

Nè possono ritenersi soddisfattive, ai fini della invocata esimente di responsabilità, i vari progetti di esecuzione di opere di adeguamento, predisposti dall’ente convenuto, non ancora esecutivi e che, in quanto strettamente inerenti alla attività amministrativa, certamente non fanno venir meno il diritto del disabile ad impedire la discriminazione, né lo affievoliscono o lo subordinano , quale mero interesse legittimo, a quello della pubblica amministrazione; infine la progettazione di un Piano di adeguamento, predisposta dal Comune, non fa che confermare la circostanza che, allo stato, le strutture non sono adeguate.

L’incontestabile esistenza di barriere architettoniche , che impediscono al disabile di accedere alla spiaggia e di godere della balneazione, costituisce senza dubbio discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006, in virtù del quale : “ *Si ha indiscriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone*”.

Dunque l’omissione, da parte del Comune di Sabaudia, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, sia quale omessa vigilanza del rispetto delle concessioni rilasciate, sia in termine di “ *facere*”, è un comportamento che il disabile, posto in una posizione di svantaggio rispetto ai normodotati, ha il diritto di eliminare, rivolgendo istanza al Giudice di imporre alla amministrazione pubblica l’adozione delle misure necessarie e finalizzate alla cessazione della condotta discriminatoria.

L’art. 3 della Legge 67/2006 stabilisce che “ *con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta e dell’atto discriminatorio, ove ancora*



sussistente ed adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”.

In senso conforme anche il Codice di rito, all'art. 28, comma 5 del d.Lgs. 150/2011 stabilisce: *“Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti”.*

Nel caso di specie, dunque, al Comune deve essere ordinata la realizzazione, entro quattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza (termine congruo considerato il tempo già trascorso dall'instaurazione del giudizio), di tutte le attività necessarie a garantire ai disabili un agevole accesso alla spiaggia del litorale, mediante : 1) l'installazione di nuove passerelle comunali o la modifica e l'adeguamento di quelle esistenti; 2) la predisposizione di percorsi perpendicolari alla battigia e la dotazione di impianti, pur mobili, di servizi igienici per i disabili, nonché di ausili tecnici per consentire agli stessi l'ingresso in acqua; 3) l'ordine - alle strutture balneari ed ai chioschi - di demolizione e/o di adeguamento delle passerelle, nonché di dotazione di impianti e di ausili tecnici di cui al punto n. 2), secondo le prescrizioni illustrate nella ctu del dott. Alfonso Gurreri, che qui abbiansi per integralmente trascritte o, comunque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Comune deve essere altresì condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, consistito nell'oggettivo impedimento del ricorrente e, dei disabili in genere, rappresentati dall'Associazione, al libero accesso al litorale.

In via equitativa, considerato il protrarsi negli anni del mancato godimento ed utilizzo della spiaggia, può liquidarsi a titolo risarcitorio, la somma di €. 18.000,00 in favore del Ghiro ed in €. 5.000,00 in favore dell'Associazione in rappresentanza della categoria dei disabili , legittimata ad agire ai sensi dell'art. 4 Legge n. 67/2006.

Va infine ordinata al convenuto la pubblicazione, a sue spese, dell'estratto della presente ordinanza, sul quotidiano “ Il Messaggero” (pagina locale)e, in caso di inottemperanza, l'Associazione ricorrente è autorizzata a provvedere direttamente alla pubblicazione, con diritto di rivalsa .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in considerazione del *decisum* , dell'attività svolta e della sommarietà del rito.

Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Silvia Cerqua, quale amministratore di sostegno di Fabrizio Ghiro, nonché dall'Associazione “ Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”, nei confronti del Comune di Sabaudia, in accoglimento del ricorso:



- I) Accerta e dichiara la natura discriminatoria del comportamento tenuto dal Comune di Sabaudia per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche in favore dei disabili ai fini dell'accesso alla spiaggia e della fruibilità della balneazione e, per l'effetto,
- II) ordina al Comune di Sabaudia la cessazione della condotta discriminatoria e lo condanna alla realizzazione, entro quattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, di tutte le opere e/o all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla eliminazione di dette barriere architettoniche, mediante: 1) l'installazione di nuove passerelle comunali o la modifica e l'adeguamento di quelle esistenti; 2) la predisposizione di percorsi perpendicolari alla battigia e la dotazione di impianti, pur mobili, di servizi igienici per i disabili, nonché di ausili tecnici per consentire agli stessi l'ingresso in acqua; 3) l'ordine - alle strutture balneari ed ai chioschi - di demolizione e/o di adeguamento delle passerelle, nonché di dotazione di impianti e di ausili tecnici di cui al punto n. 2), secondo le prescrizioni illustrate nella ctu del dott. Alfonso Gurreri, che qui abbiansi per integralmente trascritte, o, comunque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- III) Condanna il Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Fabrizio Ghiro, della somma di €.18.000,00 e, in favore dell'Associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica", della somma di €. 5.000,00;
- IV) Ordina al Comune di Sabaudia la pubblicazione, a sue spese, dell'estratto della presente ordinanza, sul quotidiano "Il Messaggero" (pagina locale) e, in caso di inottemperanza, autorizza l'Associazione ricorrente a provvedere direttamente alla pubblicazione, con diritto di rivalsa.
- V) Condanna il Comune convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in €. 145,50 per esborsi ed €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- VI) Pone in via definitiva a carico del Comune di Sabaudia le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.

Si comunichi.

Latina, 12.03.2018

IL GOT

dott.ssa Mariella Facchini

